

PROGETTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE

SUPERAMENTO DEL
BICAMERALISMO
PARITARIO

RIDUZIONE DEL
NUMERO DEI
PARLAMENTARI


RIDUZIONE DEI COSTI
DI FUNZIONAMENTO
DELLE ISTITUZIONI

SOPPRESSIONE
DEL CNEL


REVISIONE
DEL TITOLO V

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO

- Il nuovo sistema bicamerale è differenziato
- Solo la Camera dei Deputati dà la fiducia al Governo
- La Camera esercita le funzioni di:
 - indirizzo politico
 - attività legislativa ordinaria
 - controllo dell'operato del Governo




SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO



- Il Senato della Repubblica cambia il suo nome in **Senato delle Autonomie**
è organo rappresentativo delle Istituzioni territoriali,
partecipa alla funzione legislativa

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO




Funzione legislativa del **Senato delle Autonomie**

- **Razionalizzazione del procedimento legislativo**

salvo i casi di leggi di revisione costituzionale e di leggi costituzionali (*che rimangono di competenza di entrambe le Camere*), tutte le leggi sono approvate esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Al **Senato delle Autonomie** è tuttavia riconosciuta la facoltà di pronunciarsi e proporre modifiche su ciascun disegno di legge

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO



Funzione legislativa del **Senato delle Autonomie**


In alcuni **ambiti di interesse delle Autonomie territoriali**, le proposte di modifica espresse dal Senato possono essere superate solo con il *quorum* rafforzato della maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO

Funzione legislativa del **Senato delle Autonomie**

Tra questi ambiti:


- ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni e delle città metropolitane
- norme generali sul governo del territorio e l'urbanistica
- il sistema nazionale ed il coordinamento della Protezione civile
- le modalità di partecipazione di Regioni e Province autonome alle decisioni in materia comunitaria ed internazionale




SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO

Funzione legislativa del **Senato delle Autonomie**

- il coordinamento Stato-Regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e tutela dei beni culturali e paesaggistici;
- la disciplina della finanza regionale e locale
- il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei membri degli organi regionali




SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO



Funzione legislativa del **Senato delle Autonomie**

- può esprimere un parere su ogni progetto di atto normativo o documento all'esame della Camera dei deputati ed ha altresì la facoltà, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO




- Viene rafforzato il ruolo del Governo in Parlamento, prevedendo l'introduzione dell'istituto del voto *a data certa*, in base al quale il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta
- Nuovi limiti alla decretazione d'urgenza

SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO

Funzioni non legislative del **Senato delle Autonomie**
(come avviene oggi)

- L'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica
- La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica
- L'elezione di un terzo dei componenti il Consiglio superiore della magistratura

Due dei cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare vengono eletti
dal **Senato delle Autonomie**



RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI



- Del Senato fanno parte:
 - I Presidenti delle Giunte regionali e delle Province di Trento e Bolzano
 - I Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma
 - Due membri eletti tra i componenti del Consiglio regionale (con voto limitato)
 - Due sindaci eletti dai sindaci della Regione (con voto limitato)
 - Ventuno cittadini nominati dal Presidente della Repubblica, per la durata di sette anni, che abbiano onorato l'Italia per meriti in campo sociale, artistico, letterario o scientifico

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI



- La durata del mandato dei componenti del **Senato delle Autonomie** coincide con la durata degli organi delle Istituzioni nelle quali sono stati eletti
- I membri del **Senato delle Autonomie**, così come i deputati, hanno potere di iniziativa legislativa

RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI




- Ai fini del contenimento dei costi della politica:
 - i membri del Senato delle Autonomie non ricevono alcuna indennità;
 - gli emolumenti spettanti al Presidente della Giunta regionale e ai membri degli organi regionali non possono superare l'importo di quelli spettanti ai Sindaci dei comuni capoluogo della Regione;
 - non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari in favore dei gruppi politici rappresentati nei Consigli regionali

SOPPRESSIONE DEL CNEL




Il progetto di revisione costituzionale prevede l'abolizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, organo che non appare oggi più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che in origine ne avevano giustificato l'istituzione.

LA RIFORMA DEL TITOLO V



- La revisione del Titolo V è volta a definire un sistema di governo multilivello più ordinato, in grado di bilanciare interessi nazionali, regionali e locali ed assicurare politiche di programmazione territoriale coordinate.
- Ferma restando l'abolizione delle province, che viene confermata, il progetto di revisione costituzionale prevede il superamento dell'attuale frammentazione del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni

LA RIFORMA DEL TITOLO V



Viene superata la rigida ripartizione legislativa per materie in favore di una più moderna e flessibile ripartizione anche per funzioni che prevede:

- L'eliminazione delle competenze legislative "concorrenti" e la conseguente ridefinizione delle competenze "esclusive" dello Stato e di quelle "residuali" delle Regioni;
- L'introduzione di una "clausola di supremazia" della legge statale sulle leggi regionali
- L'introduzione della possibilità per lo Stato di delegare, anche temporaneamente, alle Regioni la funzione legislativa nelle materie di propria competenza esclusiva

LA RIFORMA DEL TITOLO V

Sono materie di esclusiva competenza statale, tra le altre:

- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
- le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca
- l'ordinamento di Comuni, Città metropolitane ed enti di area vasta
- il commercio con l'estero, ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici
- norme generali per la tutela e sicurezza del lavoro

